



**COMUNE DI AMBIVERE**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

Ordinanza n° 10 /2010

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI  
IGIENE, SANITA' E SICUREZZA

**PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO  
DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPTICUS (ZANZARA TIGRE) NEL  
TERRITORIO COMUNALE**

**IL SINDACO**

\_Considerato che è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara *Aedes albopictus*, comunemente nota come "zanzara tigre", specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo;

\_Considerati, all'atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di *Aedes Albopitus*, in particolare relative alle recenti segnalazioni d'infezioni da virus chikungunya e Nile, nelle province di Ravenna, Cesena-Forlì, Rimini, Mantova, veicolate dalla zanzara tigre;

\_Considerate le specifiche caratteristiche biologiche dell'insetto, e considerata la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

\_Che il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia con nota del 3/10/2007 invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;

\_Considerato che l'Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante.

\_Vista la proposta dell'ASL della Provincia di Bergamo che invita ad assumere idonei provvedimenti.

\_Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

**VISTI**

\_l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.7.1934, n. 1265;

\_l'art. 107 del D.lgs. 18.8.2000;

\_le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;

\_il Regolamento Locale d'Igiene;

\_la nota della Regione Lombardia del 3/10/2007 prot. H1.2007.0042679

\_la Legge 24.11.1981, n. 689;

## ORDINA

### NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali, agli asili, alle scuole pubbliche di:

- non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
- procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.)
- coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;
- mettere nei vasi portafiori dei cimiteri ed in generale in tutti i sottovasi situati all'aperto dei fili di rame che risultano tossici per le larve di zanzara.
- tenere puliti i cortili, i giardini, e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

**TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI\*** (da aprile ad ottobre con cadenza ogni 15 giorni) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc).

**TRATTARE con PRODOTTI ADULTICIDI\*\*** (da maggio ad ottobre con cadenza di un trattamento ogni 30gg, le siepi, i cespugli delle aree verdi private di proprietà, tale attività potrà essere eseguita con l'utilizzo di prodotti in libera vendita e con apparecchiature manuali di bassissimo costo).

*\* il principio attivo da utilizzare è preferibilmente il ***bacillus turigensis*** disponibile presso le farmacie e i negozi specializzati.*

*\*\* il principio attivo da utilizzare è preferibilmente il ***piretroide di sintesi*** disponibile presso i negozi specializzati e i consorzi agrari*

## ORDINA ALTRESI'

### Ai conduttori di orti di:

- **privilegiare** l'annaffiatura tramite pompa o contenitore da riempire volta per volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

### Ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero di:

- **adottare** tutti i provvedimenti atti ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5/7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

**ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:**

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- **provvedere**, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l'ora dell'intervento.

**AVVERTE CHE**

\_le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento comunale d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;

\_la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

\_i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n.1265.

**DISPONE CHE**

- sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale;
- la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfezione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, sito internet comunale e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.

 **IL SINDACO**  
*Dr. Silvano DONADONI*

La presente ordinanza viene, per opportuna conoscenza, trasmessa a:  
all'ASL di Bergamo – Dipartimento di Prevenzione – Settore Prevenzione– Via G. Garibaldi 13 Bonate Sotto

Ambivere, 25/03/2010